

Aff. Int. -> Aula
1PR1



Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria

15:44 27 GEN 2016 002000 000140

L'Assessore

Data, 25 gennaio 2016

Prot. 53/5A5

Class. 1.60.40, 8/2016C, 1

Al Consigliere regionale
Davide Gariglio
Gruppo Partito Democratico

Al Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS

Via Alfieri, 15

e p.c. Al Direttore del Gabinetto
della Giunta regionale
dott. Luciano Conterno

Piazza Castello, 165
10122 Torino

Consiglio Regionale del Piemonte



PR1
A00002756/A0100B-04 28/01/16 CR

CL-02-18-01/414/2015(X)

Oggetto: risposta all'interrogazione a risposta immediata n.° 414 trasformata in risposta scritta "Composizione del Collegio Sindacale dell'ASL TO4" del Consigliere Gariglio

Nel Collegio sindacale dell'ASL TO4 sono stati designati con Delibera della Giunta regionale del 29 dicembre scorso quali componenti del Collegio sindacale straordinario:

la dott.ssa SPAINI Margherita, di Torino, già componente del Collegio sindacale straordinario dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;

Il dott. DE GREGORIO Alberto, di Pinerolo (TO), residente a Pinerolo;

la dott.ssa LO PIZZO Nunziata, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, residente a Roma.

Sia la dott.ssa Spaini che il dott. De Gregorio sono inseriti nell'attuale elenco dei revisori legali, mentre la dott.ssa Lo Pizzo è stata designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196 del 2009, nel quale è stabilito che DEVE essere assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interno dell'organo collegiale.

Pertanto, non risultano esserci dei componenti della regione Abruzzo.

Considerato che nell'interrogazione il Capogruppo Gariglio fa riferimento all'ammontare dell'indennità annua lorda dei componenti dei Collegi sindacali (disciplinata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/1995) segnalo che in realtà la disciplina regionale non fa altro che ricalcare la previsione contenuta nella normativa nazionale: è infatti l'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 502/1992 che fissa, nelle stesse percentuali riprese dalla norma regionale, l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti dei Collegi.

Posto quindi che non è possibile, in ambito regionale, intervenire sull'ammontare dei compensi e non si vede in quale altro modo potrebbero essere ridotti i costi di funzionamento dell'organo collegiale dal momento che due componenti sono di esclusiva designazione ministeriale e la Regione non dispone di margini di intervento in relazione a tali scelte e alla possibile residenza dei prescelti ministeriali.

Cordiali saluti.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).